

di beneficenza (IPAB)-Legge 17 luglio 1890 n. 6972. La svolta nella direzione dello sviluppo di una politica sociale italiana e non meramente assistenziale viene attuata nel 1898 con l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Tale provvedimento era affiancato da un'assicurazione, ancora però su base volontaria, a copertura della vecchiaia e dell'invalidità e tuttavia tale istituzione riguardava solo gli operai. Opportuno ricordare il contesto socioeconomico dell'epoca e la forte preponderanza dei lavoratori rurali rispetto a quelli operanti nelle industrie.

Tra il 1901 e il 1914, la c.d. età Giolittiana, la politica sociale trova ulteriori sviluppi, in parte non strutturali ma contingenti, relativamente alle problematiche occupazionali. Fondamentale invece l'istituzione nel 1919 di un nuovo ente dotato di personalità giuridica pubblica per la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia. Altrettanto fondamentale, introdotta poco tempo dopo, fu l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Tali interventi di politica sociale, non a caso si pongono al termine della terribile I guerra mondiale, ove la situazione socioeconomica era evidentemente particolarmente critica.

La Grande Guerra provocò più di 10 milioni di vittime. Le malattie epidemiche assunsero notevoli dimensioni per effetto delle privazioni alimentari e delle condizioni igieniche. In quegli anni a ulteriore inclemenza sulle circostanze si diffuse nel mondo "La Grande Influenza", la più grande pandemia nella storia dell'umanità che solo in Italia uccise circa 1 milione di persone.

Ricordato il contesto in cui la legislazione sociale prosegue il suo sviluppo deve anche rilevarsi che la facoltatività del sistema assicurativo sociale del periodo 1898-1919 aveva creato categorie di lavoratori "tutelati" e altri no anche in relazione alla loro forza specifica nel contesto sociale-contrattuale. Si era pertanto giunti al punto in cui l'obbligatorietà dell'assicurazione previdenziale assumesse la valenza di legge e quindi di applicabilità *erga omnes* per tutti i lavoratori. Evidentemente un passaggio importantissimo: la nascita del diritto soggettivo del lavoratore ad essere assicurato per la previdenza.

## LE RISPOSTE DEL CENTRO STUDI AI QUESITI DEI COLLEGHI

Selezione delle risposte che il Centro Studi e Ricerche fornisce ai nostri colleghi. Ricordiamo che i quesiti sono pubblicati anche sulle banche dati de Il Sole24Ore, in base all'accordo sottoscritto tra l'Ordine di Milano e Il Sole24Ore stesso.

### Legge quadro per l'artigianato: calcolo dei limiti dimensionali

#### Quesito?

*Nel computo del numero dei lavoratori, ai fini della valutazione di rispetto dei limiti previsti dalla legge quadro per l'artigianato L. n. 443/85, si deve o meno tener conto del lavoratore assunto a copertura quota collocamento obbligatorio disabili L. n. 68/1999?*

Con riferimento al quesito, l'art. 4 della L. n. 443/1985, legge quadro per l'artigianato, dispone che l'attività per essere considerata artigiana deve essere svolta da un numero di soggetti lavoratori entro un determinato limite numerico, differente per i diversi settori produttivi. *Ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra non sono computati, co. 2 n. 5), i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali.* La L. n. 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, all'art. 1, collocamento dei disabili, definisce disabile la persona che in età lavorativa sia affetta da **minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale (...).**

Pertanto si ritiene che il lavoratore assunto a copertura della quota *ex* L. n. 68/1999 non entri nel calcolo dei limiti dimensionali previsti dall'art. 4 L. n. 443/1985.